Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SOVERIA SIMERI

ART. 1

Il Comune di Soveria Simeri - Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, culturale ed economico, concorrendo al rinnovamento democratico della società e dello Stato.

Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà e della partecipazione democratica.

ART. 2
TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

Il Comune di Soveria Simeri comprende il Capoluogo Soveria e le Contrade Gambarella - Noci - Laca.

Si estende per Kmq. 21.60, confina con i fiumi Simeri e Comuni di Sellia Marina, Zagarise, Simeri Crichi e Sellia Superiore.

Al Comune sono stati assegnati uno stemma ed un gonfalone descritti come appresso:

- Stemma: d'argento, al bosco di sugheri al naturale, alla campagna d'azzurro, attraversata da un fiume d'argento, ombrato di nero, difluente in banda. Ornamenti esterni di Comuni.
- Gonfalone: drappo troncato di azzurro e di bianco caricato dello stemma sopra descritto e riccamente ornato di fregi d' argento.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Il palazzo civico, sede comunale è ubicato in Soveria Simeri alla Via Gramsci.

Per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, è individuato nel Palazzo comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

La pubblicazione degli atti e degli avvisi deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

ART. 3
FUNZIONI

Il Comune concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, operando per:

a) assicurare a tutti i cittadini un'esistenza libera e dignitosa;
b) garantire la piena occupazione, tutelando i diritti dei lavoratori;
c) realizzare la piena parità tra uomini e donne, assicurando il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione, anche attraverso una diversa organizzazione dei tempi.

ART. 4
FINALITÀ E METODO

Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della comunità cittadina.

A questo fine predispone:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) forme di raccordo con gli strumenti della programmazione regionale e provinciale;
b) intese con le altre comunità locali e confronti tra i rispettivi indirizzi e programmi, per un'integrazione della realtà dei centri della vasta area;
c) piani, programmi generali e programmi settoriali coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia e della Regione;
d) favorisce un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale ispirato dall'esigenza di uguaglianza e di solidarietà, con riferimento particolare alle prospettive dei giovani ed alle condizioni di vita degli anziani, degli inabili, degli immigrati e degli emigrati e dei minori;
e) tutela la salute dei cittadini, contribuendo a garantire un adeguato livello delle prestazioni;
f) rimuove gli ostacoli che limitano il diritto allo studio ed alla cultura, assicurando l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione, fornendo anche strutture adeguate ai continui processi di aggiornamento e riqualificazione della scuola;
g) riconosce l'ambiente come bene essenziale della collettività, tutelando le risorse ambientali, territoriali e naturali in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
h) salvaguarda il patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico, quale contributo ai valori della civiltà e nel rispetto della identità storico-culturale del paese e dell'integrità fisica del suo territorio;
i) riconosce nell'impiego del tempo libero un momento essenziale dell'esplicazione della persona umana, favorendo la diffusione della pratica sportiva attraverso la realizzazione di idonee strutture e l'incentivazione delle associazioni dilettantistiche.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEMOCRATICO

ART. 5
LE FORME ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce tutte le Associazioni socioculturali ed umanitarie operanti sul proprio territorio garantendo, anche attraverso la messa a disposizione di locali idonei ove possibile, la sovvenzioni di contributi, avendone disponibilità finanziaria, nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse comunali relative alla rimozione di RSU e affissioni.

ART. 6
L'INFORMAZIONE E GLI ATTI

Il Comune riconosce nel diritto d'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei diritti del cittadino.

Assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici ai fini del controllo della loro efficienza.

Entro i limiti posti dalla legislazione vigente, tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune.

ART. 7
DIRITTO DI ACCESSO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e nel rispetto della Legge.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 8
LE ASSEMBLEE PUBBLICHE

Al fine di assicurare al cittadino singolo il diritto alla partecipazione ed al controllo democratico sulla gestione dei servizi, il Comune può promuovere assemblee pubbliche degli utenti.

Il Consiglio comunale può deliberare di far svolgere sondaggi d'opinione tramite società specializzate od a mezzo della distribuzione di specifici questionari.

ART. 9
DIRITTO D'INIZIATIVA

Almeno il venti per cento degli elettori può avanzare l'iniziativa per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale.

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) tributi e bilancio;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) le variazioni del patrimonio comunale, gli appalti di opere pubbliche e di servizi;
e) la composizione, le attribuzioni, ed ogni forma di valutazione degli organi comunali;
f) le ordinanze ordinarie e quelle di competenza del Sindaco;
g) quanto può risultare di pregiudizio alla pubblica salute, all'integrità del territorio, al pubblico decoro ed alle libertà garantite dalla legge.

La Commissione consiliare competente, alla quale il progetto di iniziativa popolare deve essere tempestivamente assegnato dal Sindaco, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di giorni 60. Trascorso tale termine senza pronuncia da parte della Commissione, la proposta è trasmessa al Consiglio che entro 60 giorni è tenuta a prenderla in esame.

Il Consiglio è tenuto, altresì, a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della relazione della Commissione nell'ipotesi che venga rispettato il termine di cui al 3° comma.

ART. 10
REFERENDUM

È ammesso referendum abrogativo e/o consultivo che abbia per oggetto atti di interesse generale.

Sono escluse dall’esercizio del diritto di referendum le materie indicate al 2° comma del precedente articolo 9, ad eccezione dei punti c) e d).

Si fa luogo a referendum, per non più di una volta all'anno, da tenersi nei mesi di aprile - maggio - giugno:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno il venti per cento degli elettori;
c) all'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, la Amministrazione Comunale dovrà far fronte con proprie entrate correnti.

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed abbia riportato la maggioranza dei voti validi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le pronunce referendarie sono vincolanti per gli Organi comunali che rimangono obbligati ad assumere i conseguenti atti entro 90 giorni dall'esito della votazione.

ART. 11
CONSULTAZIONE

Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dagli artt. 13 e 14, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.

A tal fine, il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivelano una particolare qualificazione e rappresentatività.

Gli organi comunali dispongono, inoltre, forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

ART. 12
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi, i cittadini, singoli ed associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune.

Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo od agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi.

Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte, all'attenzione del Consiglio comunale.

Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali.

ART. 13
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Sono istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione dei singoli settori di intervento della Amministrazione comunale.

Le conferenze cittadine di settore sono istituite in numero non superiore a quello degli Assessori e del Sindaco e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente capo ad uno specifico assessorato.

La Giunta comunale, su proposta dei singoli Assessori, nomina i membri delle conferenze cittadine di settore. I membri delle conferenze sono scelti tra i cittadini che si distinguono, per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno sul territorio comunale, per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati. La conferenza può essere, integrata da nuovi membri qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Le conferenze cittadine di settore sono convocate dall'Assessore competente almeno ogni sei mesi e sono chiamate ad esprimere pareri ed a formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore dell'Amministrazione comunale.

ART. 14
ORGANISMI DECENTRATI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune favorisce l'istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.

I comitati di quartiere o di frazione quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti sono riconosciuti nella loro veste esponenziale delle istanze locali dal Consiglio comunale, che ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.

I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune vengono consultati regolarmente dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio.

I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali, inoltre, possono proporre referendum consultivi o propositivi su questioni concernenti il territorio del quartiere o della frazione raccogliendo un numero di firme pari al venti per cento degli elettori del Comune.

TITOLO III
ORGANI ELETTIVI

ART. 15
ORGANI

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 16
CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione e gli stessi eleggono domicilio per gli atti amministrativi presso la Sede Municipale.

L' elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, lo scioglimento e la composizione sono regolati dalla legge.

ART. 17
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzione conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Ispira la propria azione al principio di solidarietà ed approva i criteri generali a cui la Giunta Municipale deve attenersi nell'esercizio delle nuove competenze.

Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente Statuto i regolamenti.

Tutti i regolamenti, sono votati di norma articolo per articolo e quindi nel loro insieme, salvo diverse modalità stabilite di volta in volta dalla stessa Assemblea.

ART. 18
SESSIONI E CONVOCAZIONI

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro il mese di giugno per la approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente; entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Il termine per la convocazione del Consiglio comunale, in sessione ordinaria è fissato in cinque giorni prima della seduta, con avviso scritto da comunicare al domicilio eletto dai singoli consiglieri; per le sessioni straordinarie il termine è di tre giorni; nei casi urgenti la convocazione può avvenire con preavviso scritto comunicato almeno 24 ore prima.

Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'O.d.G. e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Il Consiglio comunale si riunisce altresì obbligatoriamente su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di 20 giorni dalla richiesta, nonché su iniziativa del Prefetto come previsto dall'art. 36 della Legge n. 142/90.

Le adunanze del Consiglio comunale sono valide con la partecipazione della metà dei consiglieri, in seconda convocazione, basta che intervengano 4 componenti.

Il Consiglio comunque non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'O.d.G. della seduta di prima convocazione.

Le deliberazioni si intendono approvate quando conseguono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la Legge non richiede maggioranze diverse.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ART. 19
COMMISSIONI

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 20

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- nomina del Presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazioni dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 21
CONSIGLIERI COMUNALI

La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolamentati dalla legge.

Essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato e la loro elezione viene effettuata contestualmente la elezione del Sindaco ai sensi della legge n. 81/93.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nella consultazione per l'elezione del Consiglio comunale. In caso di assenza o di impedimento del consigliere medesimo è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e acquisite al protocollo dell'Ente immediatamente nell'ordine temporale di presentazione.

Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci, dalla loro presentazione, il consiglio deve procedere alla sostituzione dei dimissionari entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulti dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendo i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'art. 39 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del Consiglio decade dal proprio incarico. La decadenza viene dichiarata con il procedimento previsto dagli art. 6 e seguenti della legge 23.4.1981 n. 154. Il seggio del Consigliere comunale che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenute, è attribuito, al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso, invece, di sospensione di un consigliere adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19.3.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma dell'art. 22 della legge 81/93.

ART. 22

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Le modalità e le forme del diritto di iniziativa di controllo dei Consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 23
GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, per come previsto dal regolamento. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti della Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Ogni consigliere deve appartenere ad un gruppo consiliare, salvo rinuncia espressa dello stesso consigliere. In tal caso il consigliere è privo di rappresentante e gruppo.

Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere purché questo sia l'unico rappresentante consigliere comunale di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

Ogni altro ed eventuale caso sarà disciplinato da apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale medesimo.

ART. 24
GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino, nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei dipendenti apicali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. Approva il regolamento degli Uffici e dei servizi.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 25

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 2 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Ai sensi dell'art. 23 - quarto comma - della Legge n. 81/93, dei 2 Assessori uno potrà essere nominato esterno tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale. Può illustrare esclusivamente argomenti di sua competenza, non ha diritto al voto, né determina la validità dell'adunanza.

ART. 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

L'attività della Giunta Municipale è collegiale, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta Municipale è convocata dal Sindaco, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.

La Giunta Municipale può stabilire riunioni periodiche a data fissa con proprio atto formale.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta Municipale e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

La Giunta Municipale delibera con l'intervento di almeno due componenti incluso il presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le sedute della Giunta Municipale non sono pubbliche.

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale deve essere corredata dei pareri e delle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla materia inerente il provvedimento da adottare.

Alle riunioni della Giunta Municipale partecipa il Segretario Comunale on in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Segretario Comunale, coadiuvato dal dipendente preposto alla redazione del processo verbale della seduta.

I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge o per revoca del Sindaco.

ART. 27
DECADENZA DELLA GIUNTA

La Giunta decade in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In questa ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e dei nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il Sindaco e la Giunta Municipale cessano dal giorno successivo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimento di competenza.

ART. 28
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio comunale delibera validamente in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, delibera validamente, con l'intervento di quattro componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo i casi speciali espressamente previsti dalla legge, o dallo Statuto.

La Giunta delibera validamente con l'intervento di almeno due componenti incluso il Presidente.

Tutte le deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere con scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto.

Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, di norma sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono curate dal Segretario comunale. Questi non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'organo collegiale nominato dal presidente.

I verbali delle sedute sono firmate dal presidente e dal Segretario comunale.

Le delibere della Giunta comunale devono essere comunicate in elenco ai capigruppo consiliari, e contestualmente affisse all'Albo Pretorio.

ART. 29
SINDACO

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dei cittadini secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale, è Capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.

Prima di assumere le funzioni e, nella seduta di insediamento, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, di essere fedele alla Repubblica e del Comune di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del proprio Ufficio nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Tutte le nomine e le designazione debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina i responsabili dei Servizi e degli Uffici, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, dello Statuto Comunale e del regolamento.

Il Sindaco ha la facoltà di delega.

Il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

impedimento del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito dal rimanente Assessore.

ART. 30
RAPPRESENTATIVITÀ ED ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE

Il Sindaco rappresenta il Comune.

Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, garantendo l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica.

Può sospendere l'adozione di atti da parte degli Assessori competenti in ordine a questioni amministrative, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.

Verifica che l'attività degli organi promossi dal Comune o di cui questo fa parte, si conformi agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze.

Emana circolari ed ordinanze attuative di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali nel rispetto dell'art. 38 della legge 8.6.1990, n. 142 ed altre Leggi in vigore.

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ART. 31
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi del presente Statuto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'applicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso l'Ente ed istituzioni dipendentí o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune, ai sensi dell'art. 26 della legge 25.3.1993, n. 81.

ART. 32
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'O.d.G. delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede:
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
h) rappresenta il Comune in giudizio;

Ai membri della Giunta il Sindaco può concedere speciali delegazioni per la trattazione di affari riguardanti materie rientranti nelle competenze del Comune.

Il Sindaco ha la facoltà di trattare direttamente singoli affari rientranti nella delega e anche di revocare in ogni tempo le deleghe concesse.

L'esercizio delle deleghe avviene nel rispetto e senza pregiudizio delle competenze gestionali attribuite a dipendenti comunali.

L'attribuzione delle deleghe non fa venire meno il carattere unitario e collegale della Giunta né l'unicità della struttura organizzativa.

ART. 33
IL VICE SINDACO

Il Vice Sindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco.

Egli espleta tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

L' Assessore in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed all'Assessore deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI

ART. 34
SEGRETARIO COMUNALE

Il Comune ha un Segretario titolare - Dirigente o Funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico è iscritto all’Albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15.5.1997, n. 127.

È nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo e da questo dipende funzionalmente.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Sindaco che lo ha nominato, salvo con provvedimento motivato del Sindaco viene revocato quando per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 35

Il Segretario nel rispetto delle direttive del Sindaco, svolge i seguenti compiti:
1) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza gíuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamenti.
2) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la redazione del verbale, avvalendosi del personale della segreteria e lo sottoscrive unicamente al Presidente.
3) assiste gli organi di Governo dell'Ente nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, anche svolgendo un ruolo di consulenza propositiva.
4) roga i contratti dell'Ente.
5) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività.
6) il Segretario comunale garantisce il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.
7) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti e/o conferitogli dal Sindaco.
8) il Segretario Comunale può essere nominato anche Direttore Generale dell'Ente Comunale: le modalità saranno stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 36

Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, può nominare un Vice-Segretario, con il compito di coadiuvare il Segretario Comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto o ai regolamenti, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Il Vice-Segretario è scelto tra i dipendenti dell'Ente, Capi Area.

Le modalità saranno disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 37
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività ai sensi del Dec.Leg.vo 686/94 e successive modificazioni.

L'attività del Comune è informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;
c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, la dotazione organica e le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

In ogni caso il Comune imposta la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale.

Il Sindaco o la Giunta Municipale esercitano il potere di indirizzo e di controllo ed in particolare:
a) definiscono gli obiettivi programmatici;
b) indicano la relativa scala di priorità;
c) formulano le direttive generali;
d) verificano i relativi risultati.

I responsabili delle aree e dei servizi sono titolari dell' attività di gestione dell'Ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazione collegiali: spetta a loro la gestione finanziaria, tecnica e di organizzazione delle risorse umane e strumentali e finanziarie.

Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

I Dirigenti (responsabili di aree e/o servizi) sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi.

A tal fine svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale e amministrativa, in particolare:

a) dirigono il personale ed organizzano il lavoro nella struttura di competenza;

b) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;

c) attuano i piani ed i progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;

d) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulla funzionalità degli uffici e dei servizi, nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;

e) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono i pareri di competenza su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale;

f) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali finalizzate al conseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione curandone l'esecutività;

g) stipulano i contratti;

h) rilasciano provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, ove gli stessi presuppongano accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, degli atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni, le concessioni edilizie e relative ordinanze conseguenziali; tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

i) rilasciano autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;

l) svolgono funzioni di studio e di ricerca e di espletamento di incarichi speciali nonché ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 38

La individuazione e la nomina dei responsabili delle aree e dei servizi, le dotazioni dei responsabili, la disciplina delle modalità di assunzione, i requisiti di accesso e le modalità di procedure concorsuali, nonché i contratti a tempo determinato in relazione a quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 59 della legge 8.6.1990, n. 142 inserito dal comma 4 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento degli incarichi medesimi, le varie incompatibilità, le collaborazioni esterne e il conferimento di incarichi a dipendenti di pubbliche amministrazioni, saranno compiutamente disciplinate dall'apposito regolamento comunale dei servizi e degli uffici.

ART. 39
SERVIZI PUBBLICI

Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali. Il Consiglio comunale delibera circa le modalità di produzione ed erogazione dei servizi, individua il soggetto che deve effettuarli e le forme di partecipazione ad organismi pubblici o privati ai quali il Comune decide di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

partecipare.

ART. 40
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Gli amministratori di aziende speciali ed istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta.

Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni ed individua forme e modalità di gestione dei servizi.

ART. 41
IL PERSONALE

I Dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro, ed in base ai principi della partecipazione, responsabilità, qualificazione, mobilità, professionalità. Il rapporto di lavoro è disciplinato secondo le previsioni dell'art. 2 del Dec. Leg.vo 3.2.1993, n. 29.

Il regolamento determina la dotazione organica del personale e la organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità al presente Statuto ed alle leggi in materia; disciplina, inoltre, l'attribuzione di responsabilità gestionali e le modalità di coordinamento del personale.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 42
PRINCIPI GENERALI

Il Comune informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia di Catanzaro e la Regione Calabria.

Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

ART. 43
IL CONSORZIO

Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata.

La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione, nonché attraverso la determinazione della quota di partecipazione.

ART. 44
UNIONE DI COMUNI

Il Comune, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, può costituirsi in unione mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento d'unione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 45
ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si presti ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

ART. 46
CONVENZIONI

Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni approvate dal Consiglio comunale.

La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie.

TITOLO VII
CONTROLLO INTERNO

ART. 47
PRINCIPI E CRITERI

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi e consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sull'efficienza dell'azione del Comune.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia.

ART. 48
REVISORE DEL CONTO

Il Consiglio comunale elegge il revisore del conto con le modalità indicate dalla legge.

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per cui, se richiesto, può partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

Al revisore è demandata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

Il revisore svolge le proprie mansioni secondo le indicazioni del presente Statuto, e le norme di legge in materia, e regolamento di contabilità comunale e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono fissate dalle leggi o anche dal regolamento di contabilità al fine di garantire le posizioni di imparzialità e di indipendenza.

Egli riferisce immediatamente al Sindaco ed al Segretario comunale di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII
PROPRIETÀ COMUNALE E FINANZA LOCALE

ART. 49
BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

I beni patrimoniali e demaniali devono essere iscritti in appositi e distinti inventari tenuti dal responsabile dell' Ufficio Tecnico, il cui riepilogo in riassunto è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo secondo le modalità di legge.

L'aggiornamento costante dell'inventario è assicurato secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, che determina anche i tempi di verifica generale dell'inventario stesso.

Deve essere garantita da parte degli organi comunali la migliore utilizzazione possibile di tutti i beni del Comune nell'interesse della intera comunità e per la promozione del suo sviluppo.

I beni patrimoniali del Comune non possono essere concessi in comodato, salvo deroghe giustificate da specifici e documentati motivi di interesse pubblico.

ART. 50
LA FINANZA LOCALE

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legge tributaria vigente.

La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti regionali;
e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f) risorse per investimenti;
g) altre entrate.

I servizi pubblici ritenuti necessari sono finanziari dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.

Il servizio di tesoreria resta disciplinato dalla legge in materia.

Il servizio di economato è svolto da personale comunale idoneo appositamente incaricato.

ART. 51
RISULTATI DI GESTIONE

I risultati della gestione, attinenti ai costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto finanziario e patrimoniale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 52
I CONTRATTI

I contratti del Comune riguardanti alienazioni, acquisti, locazioni, somministrazioni od appalto d'opere, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazione privata con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:

a) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

b) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola Ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a servizio o ad uffici del Comune;

d) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

e) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze;

f) per forniture e lavori di modesta entità e per come disciplinato dal Regolamento di Contabilità e dei contratti.

Per lavori e forniture che implichino particolare competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere eseguita la procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità dello Stato.

La stipula dei contratti è a cura dei responsabili delle aree, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dei regolamenti comunali.

Il contratto evidenzia il fine e l'aspetto del contratto medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente che devono essere conformi alle disposizioni in vigore in materia di contratti per le Amministrazioni dello Stato.

Le norme per la disciplina dei contratti sono stabilite con apposito regolamento comunale.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 53
LO STATUTO

Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. E' ammessa l'iniziativa di almeno il venti per cento degli elettori per proporre modificazione allo Statuto. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 54
REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

Le iniziative dei regolamenti spettano alla Giunta, ai Consiglieri ed ai cittadini, ai sensi dei presente Statuto.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; dopo l'adozione della

delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione sulla stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva.

ART. 55
DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio Comunale può istituire l'Ufficio del Difensore Civico o avvalersi del Difensore Civico regionale nelle more dell'istituzionalità.

Il Difensore Civico organo autonomo ha la funzione di:

a) garantire una migliore tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamento ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici Comunali;

b) esercitare le attribuzioni di cui all'art. 17, commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalità previste dal regolamento comunale;

c) esercitare le funzioni demandate dallo Statuto e dai regolamenti comunali. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo di cui al precedente comma 2 lett. b, è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

Le modalità di elezione, le incompatibilità la durata, la revoca, la sede e relativo personale nonché il trattamento economico saranno previste da apposito regolamento.

ART. 56
ORDINANZE

I responsabili delle aree emanano tutte le ordinanze di carattere ordinario escluse quelle previste dall'art. 38 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Il Segretario Comunale può emanare circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, o di regolamenti o ordini sindacali.

Il Sindaco nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico emana ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8/6/1990, n. 142. La loro efficacia non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario; negli altri casi essa viene pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

ART. 57
APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto del Comune deve essere approvato dal Consiglio seguendo la procedura speciale ex 3° comma, art. 4 della legge 8.4.1990, n. 142, la deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed inviata all'Organo di Controllo Regionale per il prescritto esame di legge.

Dopo l'approvazione dell'Organo di controllo, deve essere inviato alla Regione Calabria per essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Copia dello Statuto deve essere affisso per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed inviato al Ministero dell'interno che provvede a pubblicare lo Statuto nella raccolta nazionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 58
REVISIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge e lo Statuto dispongono per l'approvazione.

La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.

L'abrogazione deve essere votata contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

La revisione non può essere proposta prima che sia trascorso almeno un anno dall'approvazione dello statuto o dall'ultima revisione.

ART. 59
NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Statuto Comunale entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Sindaco successivamente provvede a darne la dovuta divulgazione.